



Prot. n. 15362 12.5

Firenze, 19 Luglio 2018

Oggetto: **Proposte di legge statutarie**
nn. 6 e 7 – testo unificato
(Delibera statutaria dell'8
maggio 2018)

- Al Presidente del Consiglio regionale
- e.p.c. - Ai Consiglieri regionali
- Al Segretario generale del Consiglio regionale
- Al Direttore di Area Assistenza istituzionale
- Alla Commissione di Controllo
- Al Consiglio delle Autonomie Locali
- Alla Commissione Pari Opportunità
- Alla Conferenza Permanente delle Autonomie Sociali

Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei beni comuni. Modifiche all'articolo 4 dello Statuto.

In sede referente		Seduta del 19 Luglio 2018				
Favorevole		A maggioranza				
Consiglieri	Deleghe	Presente	Favorevole	Contrario	Astenuito	
Bugliani Giacomo	(PD)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Baldi Massimo	(PD)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Capirossi Fiammetta	(PD)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Marras Leonardo	(PD)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pieroni Andrea	(PD)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vadi Valentina	(PD)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bianchi Gabriele	(M5S)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Maurizio Marchetti	(FI)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Roberto Biasci	(LN)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Casucci Marco	(LN)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Relatore (se diverso dal presidente della commissione):

Pareri esaminati	favorevole	contrario	condizionato	non espresso	non richiesto
obbligatorio Commissione Controllo (art. 65)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obbligatorio Consiglio Autonomie Locali (art. 68)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obbligatorio Commissione Pari Opportunità (art. 71)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obbligatorio Conf. Perm. Autonomie Sociali (art.75)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
secondario II Comm. allegato – (art. 44)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
secondario III Comm. allegato – (art. 44)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
secondario IV Comm. allegato – (art. 44)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Istruttoria					
Scheda di legittimità	Con rilievi	<input type="checkbox"/>	Senza rilievi	<input checked="" type="checkbox"/>	
Scheda fattibilità	Con rilievi	<input type="checkbox"/>	Senza rilievi	<input type="checkbox"/>	
Attestazione copertura finanziaria	Acquisita	<input type="checkbox"/>	Non richiesta	<input checked="" type="checkbox"/>	
Approvato con	Modifiche al titolo	<input type="checkbox"/>	Modifiche al testo	<input type="checkbox"/>	Drafting Sostanziali <input type="checkbox"/>
					Proposta di risoluzione collegata <input type="checkbox"/>

Note : si allega il testo licenziato dalla Commissione in seconda lettura senza modifiche.

La Responsabile P.O.
Mariateresa Lumachi

La Dirigente
Maria Cecilia Tosetto

Proposte di legge statutaria 6 e 7 – Testo unificato

Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei beni comuni. Modifiche all'articolo 4 dello Statuto.

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visti gli articoli 2, 3, secondo comma, 4, 9, 18, **32, 41 secondo e terzo comma, 42 secondo e terzo comma, 43, 44, 45** e 118, quarto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto;

Visti gli articoli 3, 10 e 11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti gli articoli 1, 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;

Considerato quanto segue:

1. Con legge costituzionale n. 3/2001 di riforma del Titolo V, parte II della Costituzione, è stato introdotto nell'ordinamento italiano il principio di sussidiarietà. In particolare al quarto comma del nuovo articolo 118 viene riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, concernente i rapporti tra lo Stato – inteso come insieme dei pubblici poteri – e le formazioni sociali, che si colloca accanto al generale principio di solidarietà politica, economica e sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione e al principio di uguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione. Esso è funzionale alla rimozione degli ostacoli economici e sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;
2. **La Costituzione della Repubblica contiene, sin dalla sua entrata in vigore, principi e disposizioni atti a strutturare in senso partecipativo le relazioni tra individui, formazioni sociali, poteri pubblici e beni. Detto programma costituzionale risulta evidente nel combinato disposto degli articoli 9, 32, 41, secondo e terzo comma, 42, secondo e terzo comma, 43 e 44. L'inserimento della tutela del paesaggio tra i principi fondamentali si accompagna a una rilevanza inedita della salute nel sistema costituzionale. Di conseguenza, la "costituzione economica" prevede che la proprietà - pubblica e privata - e l'iniziativa economica siano riconosciute e tutelate non in sé e per sé, bensì quali veicoli per la costruzione di "equi rapporti sociali" (così l'articolo 44), in un sistema economico misto e guidato dal principio e dal dovere di solidarietà.**
3. Lo Statuto della Regione Toscana ha recepito il principio di sussidiarietà orizzontale con gli articoli 58 e 59, come principio di sussidiarietà sociale. In particolare con l'articolo 58 lo Statuto prevede che la Regione conformi la propria attività al principio di sussidiarietà ed opera, a tal fine, per avvicinare nella più ampia misura ai cittadini l'organizzazione della vita sociale e l'esercizio delle funzioni pubbliche; con l'articolo 59 stabilisce che la Regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro aggregazioni per il diretto svolgimento di attività di riconosciuto interesse generale e che l'attuazione del principio della sussidiarietà sociale è prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali, a favorire la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo le loro specificità, ai fini della valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale delle comunità;
4. Il principio di sussidiarietà orizzontale è strettamente legato a quello di cittadinanza attiva, che già da tempo costituisce una finalità perseguita dal legislatore regionale toscano, e si riferisce

alle attività concrete promosse autonomamente dagli attori sociali configurandosi, in particolare, quale capacità delle persone di organizzarsi in modo multiforme, di mobilitare risorse umane, tecniche e finanziarie, e di agire con modalità e strategie differenziate per lo svolgimento di attività di interesse generale;

5. L'attuazione della cittadinanza attiva e la **tutela e lo sviluppo di equi rapporti sociali e dell'equilibrio ecologico** si compiono mediante la promozione di forme di collaborazione tra amministrazione e cittadini per la gestione, la cura e la rigenerazione dei cosiddetti "beni comuni". Questi ultimi sono quei beni che si pongono al di fuori dell'ordinaria dicotomia tra beni pubblici e beni privati, individuati tra i beni materiali, immateriali e digitali, e le cui utilità risultano funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo e alla vita delle generazioni future;
6. I beni comuni rappresentano pertanto una risorsa per le esigenze e per i bisogni della comunità e l'attività di cura degli stessi da parte dei cittadini, applicando a pieno il principio di sussidiarietà orizzontale e di cittadinanza attiva, contribuisce al perseguimento dell'interesse generale, al miglioramento della vita della collettività nonché al rafforzamento del legame tra i cittadini medesimi e l'amministrazione;
7. A tal fine è opportuno che le politiche regionali favoriscano l'attuazione dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, e degli articoli 58 e 59 dello Statuto e parallelamente perseguano, quale finalità prioritaria, la tutela e la valorizzazione dei beni comuni;

Approva la presente legge

Art. 1

Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei beni comuni.

Modifiche all'articolo 4 dello Statuto.

1. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 4 dello Statuto è inserita la seguente:

“m bis) la tutela e la valorizzazione dei beni comuni, intesi quali beni materiali, immateriali e digitali che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, **alla coesione sociale** e alla vita delle generazioni future e **la promozione di forme diffuse di partecipazione nella gestione condivisa e nella fruizione dei medesimi;**”.

Proposte di legge statutaria 6 e 7 – Testo unificato

Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei beni comuni. Modifiche all'articolo 4 dello Statuto.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il principio di sussidiarietà è stato introdotto nell'ordinamento italiano con la legge costituzionale n. 3/2001 di riforma del Titolo V, parte II della Costituzione.

In particolare il nuovo articolo 118, al quarto comma, riconosce il principio di sussidiarietà orizzontale, concernente i rapporti tra lo Stato – inteso come insieme dei pubblici poteri – e le formazioni sociali. Il predetto principio, che si colloca accanto al generale principio di solidarietà politica, economica e sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione e al principio di uguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, è funzionale alla rimozione degli ostacoli economici e sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Lo Statuto della regione Toscana ha recepito il principio di sussidiarietà orizzontale con gli articoli 58 e 59, come principio di sussidiarietà sociale. In particolare con l'articolo 58 lo Statuto prevede che:

“La Regione conforma la propria attività al principio di sussidiarietà e opera, a tal fine, per avvicinare nella più ampia misura ai cittadini l'organizzazione della vita sociale e l'esercizio delle funzioni pubbliche”;

mentre con l'articolo 59 stabilisce che:

“1. La Regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro aggregazioni per il diretto svolgimento di attività di riconosciuto interesse generale.

2. L'attuazione del principio della sussidiarietà sociale è prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali, a favorire la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo le loro specificità, ai fini della valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale delle comunità.”.

Il principio di sussidiarietà orizzontale è strettamente legato a quello di cittadinanza attiva, che già da tempo costituisce una finalità perseguita dal legislatore regionale toscano, e si riferisce alle attività concrete promosse autonomamente dagli attori sociali configurandosi, in particolare, quale capacità delle persone di organizzarsi in modo multiforme, di mobilitare risorse umane, tecniche e finanziarie, e di agire con modalità e strategie differenziate per lo svolgimento di attività di interesse generale. L'attuazione della cittadinanza attiva **e la tutela e lo sviluppo di equi rapporti sociali e dell'equilibrio ecologico** si compiono mediante la promozione di forme di collaborazione tra amministrazione e cittadini per la gestione, la cura e la rigenerazione dei cosiddetti “beni comuni”. Questi ultimi sono quei beni che si pongono al di fuori della ordinaria dicotomia tra beni pubblici e beni privati, individuati tra i beni materiali, immateriali e digitali e le cui utilità risultano funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo e alla vita delle generazioni future.

Pertanto i beni comuni rappresentano una risorsa per le esigenze e per i bisogni della comunità e l'attività di cura degli stessi da parte dei cittadini, applicando a pieno il principio di sussidiarietà orizzontale e di cittadinanza attiva, contribuisce al perseguimento dell'interesse generale, al miglioramento della vita della collettività, **all'accrescimento della coesione sociale** nonché al rafforzamento del legame tra i cittadini medesimi e l'amministrazione.

A tal fine, affinché le politiche regionali favoriscano l'attuazione dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, degli articoli 58 e 59 dello Statuto e, parallelamente, perseguano quale finalità prioritaria la tutela e la valorizzazione dei beni comuni, viene introdotta con la presente proposta di legge statutaria la lettera m bis) nel comma 1 dell'articolo 4 dello Statuto, che inserisce tra le finalità principali *“la tutela e la valorizzazione dei beni comuni, intesi quali beni materiali, immateriali e digitali che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, **alla coesione sociale** e alla vita delle generazioni future e la promozione di forme diffuse di partecipazione nella gestione condivisa e nella fruizione dei medesimi”*.